

Trattamento minimo maggiorazioni sociali assegni sociali

Il sistema previdenziale italiano prevede che, qualora l'importo della pensione risulti di importo esiguo, al pensionato vengano corrisposte, a ben determinate condizioni, somme aggiuntive, a carico dello Stato, che siano in grado di alleviare la sua situazione di bisogno.

Trattamento minimo, maggiorazioni sociali e assegni sociali

Il sistema previdenziale italiano prevede che, qualora l'importo della pensione risulti di importo esiguo, al pensionato vengano corrisposte somme aggiuntive, a carico dello Stato, che siano in grado di alleviare la sua situazione di bisogno.

E' il caso, ad esempio, dell'integrazione al trattamento minimo delle pensioni o delle cosiddette maggiorazioni sociali. Si tratta di prestazioni aggiuntive a metà strada tra la previdenza e l'assistenza ed il cui diritto è condizionato, quasi sempre, dalle condizioni reddituali del pensionato e del suo eventuale coniuge.

A tali prestazioni se ne aggiungono altre, di natura assistenziale, quali pensioni e assegni sociali o pensione di cittadinanza, che riconoscono al cittadino, a prescindere dall'esistenza o meno di contribuzione previdenziale accreditata in Suo favore, prestazioni di natura economica.

Ecco una breve rassegna.

Integrazioni al trattamento minimo

Ai pensionati in possesso di una pensione previdenziale è garantita un'integrazione della pensione a calcolo fino al valore massimo complessivo di 515,58 euro mensili al 1° gennaio 2021 (Trattamento Minimo = 6.702,54 euro annui) a condizione che:

- il soggetto non posseda redditi individuali superiori a 13.405,08 euro annui;
- il soggetto non posseda redditi cumulati con quelli del coniuge superiori a 26.810,16 euro annui.

In sintesi, l'integrazione al minimo non spetta se il pensionato possiede redditi propri per un importo superiore a 2 volte l'ammontare annuo del minimo calcolato in misura pari a 13 volte l'importo mensile in vigore al 1° gennaio, ovvero redditi cumulati con quelli del coniuge per un importo superiore a 4 volte il già menzionato minimo annuo (art. 2, co. 14 della L 335/1995).

L'integrazione non spetta ai soggetti che rientrano nel sistema contributivo "puro" per mancanza di almeno un contributo settimanale accreditato prima del 1° gennaio 1996.

Maggiorazioni sociali delle pensioni minime

L'articolo 1 della legge n. 544/88 ha introdotto l'istituto della maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici previdenziali con riferimento ai soggetti che si trovano in condizioni reddituali particolarmente disagiate.

Tale istituto è stato significativamente rivisto con incrementi di tali maggiorazioni nell'ambito delle leggi finanziarie 2001 e 2002.

In particolar modo l'articolo 38 della legge n. 448/2001 (finanziaria 2002), come modificato dall'articolo 5 del DL 81/2007, convertito con L. 127/2007, ha aumentato le citate maggiorazioni al fine di garantire ai soggetti beneficiari, con età elevate, un reddito mensile pari a 516,46 euro a partire dall'anno 2002 (6.713,98 euro su base annua), poi annualmente rivalutato (nel 2021 pari a 8.476,26 euro su base annua, per un importo mensile di 652,02 euro).

In sintesi l'attuale ordinamento prevede:

Il soggetto non deve possedere redditi:

- personali pari o superiori al trattamento minimo annuo (Trattamento Minimo =6.702,54 euro annui) incrementato della maggiorazione sociale annua (limite personale);
- cumulati con quello del coniuge pari o superiori al citato limite personale incrementato dell'assegno sociale annuo (Assegno sociale=5.983,64 euro annui).

Importi della maggiorazione sociale.

Tali importi sono così determinati:

- soggetti con età pari o superiore a 60 anni ed inferiore a 65 anni: 25,83 euro mensili per tredici mensilità (335,79 euro su base annua); Ciò comporta la seguente determinazione dei requisiti reddituali. Reddito personale: 7.038,33 euro annui; reddito cumulato con quello del coniuge: 13.021,97 euro annui.
- soggetti con età pari o superiore a 65 anni ed inferiore a 70 anni: 82,64 euro mensili per tredici mensilità (1.074,32 euro su base annua); Ciò comporta la seguente determinazione dei requisiti reddituali. Reddito personale: 7.776,86 euro annui; reddito cumulato con quello del coniuge: 13.760,50 euro annui
- soggetti con età pari o superiore a 70 anni: 136,44 euro mensili per tredici mensilità (1.773,72 euro su base annua). Ciò comporta la seguente determinazione dei requisiti reddituali. Reddito personale: 8.476,26 euro annui; reddito cumulato con quello del coniuge: 14.459,90 euro annui.

Si noti che per i soggetti con età pari o superiore a 65 anni, ma inferiore a 70 anni per ogni quinquennio di anzianità contributiva maturata è concesso un bonus anagrafico di un anno ai fini della determinazione dell'importo della maggiorazione sociale. Per i pensionati beneficiari di pensione di inabilità l'importo della maggiorazione legale è pari a 136,44 euro mensili per tredici mensilità.

Tali importi non sono soggetti a rivalutazione.

La maggiorazione sociale spettante è quella di importo meno elevato tra l'intero importo della maggiorazione e quello risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge.

Il calcolo è effettuato sulla base del seguente algoritmo:

$$[\text{Limite personale} - (\mathbf{RP} + \mathbf{P})] / 13$$

$$[\text{Limite coniugato} - (\mathbf{RF} + \mathbf{RP} + \mathbf{P})] / 13$$

dove: **RP** è il reddito del pensionato da considerare ai fini della maggiorazione sociale; **RF** indica il reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini della maggiorazione sociale; **P** è l'importo della pensione spettante nell'anno.

I redditi presi in considerazione per l'accertamento del diritto ed il calcolo della maggiorazione non sono solo i redditi soggetti ad IRPEF, come nel caso dell'integrazione al minimo, ma tutti i redditi (mobiliari, derivanti da altre prestazioni assistenziali, ecc.) con esclusione del reddito della casa di abitazione.

Assegno aggiuntivo alla tredicesima mensilità

È concesso ai pensionati previdenziali un importo aggiuntivo alla tredicesima mensilità pari a 154,94 euro (art. 70, L. 388/2000) a condizione che:

- il soggetto sia titolare di uno o più trattamenti pensionistici previdenziali il cui importo complessivo, al netto degli assegni familiari, non sia superiore al Trattamento Minimo incrementato dell'importo aggiuntivo (6.857,48 euro annui per l'anno 2021);
- il soggetto non possieda redditi soggetti ad IRPEF pari o superiori a 1,5 volte il Trattamento Minimo (10.053,81 euro annui per l'anno 2021);
- il soggetto non possieda redditi soggetti ad IRPEF cumulati con quello del coniuge pari o superiori a 3 volte il Trattamento Minimo (20.107,62 euro annui per l'anno 2021).

Tale assegno aggiuntivo non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali.

Somma aggiuntiva introdotta dal DL 81/2007

L'art. 5 del DL 81/2007, convertito con L 127/2007, ha previsto l'introduzione dal 2007 di una somma aggiuntiva concessa a soggetti con età pari o superiore a 64 anni, pensionati previdenziali, a condizione che il soggetto non possieda redditi complessivi pari o superiori a 1,5 volte il Trattamento Minimo (10.053,81 euro annui per l'anno 2021).

Con la L 232/2016, dal 2017 tale somma aggiuntiva è stata incrementata ed estesa, nell'importo in vigore nel 2016, anche con riferimento a soggetti con redditi superiori a 1,5 volte il Trattamento Minimo e non superiori a 2 volte il Trattamento Minimo (13.405,08 euro nel 2021). Tale somma aggiuntiva è così articolata in dipendenza dell'anzianità contributiva complessiva del pensionato:

Lavoratori dipendenti	Lavoratori autonomi	Somma aggiuntiva	Somma aggiuntiva	Somma aggiuntiva
Anni di contributi	Anni di contributi	Anno 2007	Dal 2008 al 2016	Dal 2017
Fino a 1,5 volte il trattamento minimo				
Fino a 15	Fino a 18	€. 262	€. 336	€. 437
Oltre 15 fino a 25	Oltre 18 fino a 28	€. 327	€. 420	€. 546
Oltre 25	Oltre 28	€. 392	€. 504	€. 655
Da 1,5 a 2 volte il trattamento minimo				
Fino a 15	Fino a 18			€. 336
Oltre 15 fino a 25	Oltre 18 fino a 28			€. 420
Oltre 25	Oltre 28			€. 504

Nel caso in cui il soggetto sia titolare sia di pensione diretta sia di pensione ai superstiti si tiene conto della sola anzianità contributiva relativa ai trattamenti diretti.

Nel caso in cui il soggetto sia titolare solo di pensioni ai superstiti, ai fini dell'applicazione della sopraindicata tabella, l'anzianità contributiva complessiva è computata al 60% ovvero alla diversa percentuale riconosciuta dall'ordinamento per la determinazione del citato trattamento pensionistico

Agli effetti del requisito reddituale, si tiene conto dei redditi di qualsiasi natura, compresi i redditi esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di

imposta o ad imposta sostitutiva, eccetto sia quelli derivanti dall'assegno per il nucleo familiare ovvero dagli assegni familiari e dall'indennità di accompagnamento, sia il reddito della casa di abitazione, i trattamenti di fine rapporto comunque denominati e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata

La somma aggiuntiva non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali, con esclusione, dall'anno 2008, per un importo pari a 156 euro, dell'incremento delle maggiorazioni sociali di cui all'art. 38 della L 448/2001, come rideterminato dallo stesso art. 5 del DL 81/2007, convertito con L 127/2007.

Assegni sociali

Importi e requisiti per l'accesso

Ai cittadini ultrasessantacinquenni (dal 1° gennaio 2013 il requisito anagrafico è pari a 65 anni e tre mesi e dal 1° gennaio 2016 è pari a 65 anni e sette mesi per effetto dell'adeguamento dei requisiti agli incrementi della speranza di vita; dal 1° gennaio 2018 il requisito anagrafico è stato fissato a 67 anni (+ adeguamento alla speranza di vita) sprovvisti di reddito ovvero in condizioni particolarmente disagiate è corrisposto l'assegno sociale (AS).

Per l'anno 2021 l'importo di tale assegno risulta pari a 460,28 euro mensili per 13 mensilità (su base annua: 5.983,64 euro).

Tale assegno (o quota parte) spetta qualora il soggetto:

- non possieda redditi pari o superiori all'Assegno sociale (5.983,64 euro annui per l'anno 2021);
- non possieda redditi cumulati con quello del coniuge pari o superiori a 2 volte l'assegno sociale (11.967,28 euro annui per l'anno 2021).

Maggiorazioni sociali degli assegni sociali

È concessa inoltre una maggiorazione dell'assegno sociale i cui importi legali risultano essere i seguenti:

- **soggetti con età pari o superiore a 65 anni ed inferiore a 70 anni:** 12,92 euro mensili per tredici mensilità (167,96 euro su base annua);

- **soggetti con età pari o superiore a 70 anni:** 191,74 euro mensili per l'anno 2021 per tredici mensilità (2.492,62 euro annui per l'anno 2021).

Per i soggetti con età pari o superiore a 65 anni, ma inferiore a 70 anni per ogni quinquennio di anzianità contributiva maturata è concesso un bonus anagrafico di un anno ai fini della determinazione dell'importo della maggiorazione sociale.

Per gli invalidi civili totali e i sordomuti, la cui prestazione, maturato il requisito anagrafico, si trasforma in assegno sociale, l'importo della maggiorazione legale dell'assegno sociale è pari per l'anno 2021, a 191,74 euro mensili per tredici mensilità (2.492,62 euro annui per l'anno 2021).

I requisiti reddituali per la concessione della maggiorazione sociale, relativamente ai beneficiari di assegno sociale, sono i seguenti:

- il soggetto non possieda redditi pari o superiori all'assegno sociale + la maggiorazione sociale (per l'anno 2021, 6.151,60 euro annui per i soggetti con età inferiori a 70 anni ovvero 8.476,263 euro annui per i soggetti con età pari o superiore a 70 anni);
- il soggetto non possieda redditi cumulati con quello del coniuge pari o superiori al limite personale + il Trattamento Minimo per i soggetti con età inferiore a 70 anni e pari al limite personale + l'assegno sociale per i soggetti con età pari o superiore a 70 anni (per l'anno 2021, 12.854,14 euro annui per i soggetti con età inferiori a 70 anni ovvero 14.459,90 euro annui per i soggetti con età pari o superiore a 70 anni).

La maggiorazione sociale spettante è quella di importo meno elevato tra l'intero importo della maggiorazione e quello risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge. Il calcolo effettivo dell'importo della maggiorazione sociale è effettuato sulla base del seguente algoritmo:

$$[\text{limite personale} - (\mathbf{RP} + \mathbf{AS})] / 13$$

$$[\text{limite coniugato} - (\mathbf{RF} + \mathbf{RP} + \mathbf{AS})] / 13$$

dove: **RP** è il reddito del pensionato da considerare ai fini della maggiorazione dell'assegno sociale; **RF** è il reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini della maggiorazione dell'assegno sociale; **AS** è l'importo dell'assegno sociale spettante nell'anno.

L'istituto dell'assegno sociale è stato introdotto dalla L 335/1995 e quindi trova applicazione con riferimento alle nuove liquidazioni dal 1996.

Relativamente alle liquidazioni antecedenti tale anno, permane in vita il precedente istituto della pensione sociale.

Per l'anno 2021 l'importo di tale pensione sociale risulta pari a 379,33 euro mensili per 13 mensilità (su base annua: 4.926,35 euro).

La pensione sociale (o quota parte) spetta qualora il soggetto:

- non possieda redditi pari o superiori alla pensione sociale (4.931,29 euro annui per l'anno 2021);
- non possieda redditi cumulati con quello del coniuge pari o superiori a 16.990,47 euro annui nell'anno 2021.

In realtà accanto alla pensione sociale è stato previsto dall'ordinamento un aumento sociale in misura legale pari a 77,47 euro mensili nel 2005 con età inferiori a 75 anni ovvero pari a 85,22 euro mensili per età pari o superiori a 75 anni sul quale si è innestato l'ulteriore aumento concesso con la finanziaria 2002 (L 448/2001), come modificata dall'articolo 5 del DL 81/2007, convertito con L 127/2007, e pertanto l'assetto dell'aumento sociale dei beneficiari di pensione sociale risulta attualmente il seguente:

- soggetti con età pari o superiore a 70 anni (poiché dal 1/1/1996 non vengono liquidate pensioni sociali gli attuali beneficiari delle pensioni sociali posseggono necessariamente tale età) : 272,69 euro mensili per l'anno 2021 per tredici mensilità (3.544,97 euro su base annua).

I requisiti reddituali per la concessione dell'aumento della pensione sociale, relativamente ai beneficiari di pensione sociale, sono i seguenti:

- il soggetto non possieda redditi pari o superiori alla pensione sociale annua + aumento della pensione sociale annuo (8.476,26 euro annui nell'anno 2021);
- il soggetto non possieda redditi cumulati con quello del coniuge pari o superiori al limite personale + l'importo annuo della pensione sociale (14.459,90 euro annui nell'anno 2021).

L'aumento della pensione sociale spettante è quella di importo meno elevato tra l'intero importo dell'aumento e quello risultante dal calcolo effettuato sulla base del

reddito personale e della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge. Il calcolo effettivo dell'importo dell'aumento della pensione sociale è effettuato sulla base del seguente algoritmo:

$$[\text{limite personale} - (\mathbf{RP} + \mathbf{PS})] / 13$$

$$[\text{limite coniugato} - (\mathbf{RF} + \mathbf{RP} + \mathbf{PS})] / 13$$

dove: **RP** è il reddito del pensionato da considerare ai fini dell'aumento della pensione sociale; **RF** è il reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini dell'aumento della pensione sociale; **PS** è l'importo della pensione sociale spettante nell'anno.

Pensione di cittadinanza

A tutela delle situazioni di maggior bisogno economico, dal 1° aprile 2019, oltre all'assegno sociale, i nuclei familiari composti esclusivamente da soggetti con almeno 67 anni possono ottenere la cd. **pensione di cittadinanza** che eroga sino a **630 euro al mese** al soggetto solo (882 euro al mese alla coppia coniugata) più ulteriori 150 euro mensili come contributo per il pagamento dell'affitto o della rata mensile del mutuo per l'acquisto della prima casa.

La pensione di cittadinanza è un'**integrazione al reddito familiare** e, pertanto, si somma all'assegno sociale solo per la parte di reddito non coperta da questo.

Ad esempio, un pensionato ultra 67enne titolare di un assegno sociale di importo di 458 euro al mese può ottenere tramite la PdC solo la "quota" mancante al raggiungimento di 630 euro al mese (considerando che l'Assegno Sociale si eroga per 13 mesi e la PdC per 12 mesi l'integrazione annua è di 1.607 euro) al netto dell'eventuale contributo aggiuntivo per l'affitto o per il pagamento del mutuo.

Contrariamente alle altre prestazioni di cui abbiamo parlato, il beneficiario della Pensione di cittadinanza non è un singolo soggetto ma è il nucleo familiare, costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica.

Il nucleo familiare è definito ai sensi della norma in materia di ISEE. Ai fini della definizione del nucleo familiare, la suddetta normativa viene, inoltre, integrata dalla nuova disciplina. Pertanto, valgono le seguenti disposizioni:

- i coniugi permangono nel medesimo nucleo anche a seguito di separazione o divorzio, qualora continuino a risiedere nella stessa abitazione;

- i componenti già facenti parte di un nucleo familiare come definito ai fini dell'ISEE, o del medesimo nucleo come definito ai fini anagrafici, continuano a farne parte ai fini dell'ISEE anche a seguito di variazioni anagrafiche, qualora continuino a risiedere nella medesima abitazione;
- il figlio/a maggiorenne non convivente con i genitori, fa parte del nucleo familiare dei genitori esclusivamente quando è di età inferiore a 26 anni; è nella condizione di essere a loro carico ai fini IRPEF; non è coniugato e non ha figli/e.

Il componente familiare richiedente il beneficio deve:

- essere in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi dell'Unione Europea oppure, in alternativa, essere familiare di un cittadino italiano o dell'Unione Europea e titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
- essere residente in Italia da almeno dieci anni, al momento della presentazione della domanda, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo.

I requisiti reddituali

Il nucleo familiare deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- un valore dell'ISEE, di cui al D.P.C.M. n. 159/2013, inferiore a 9.360 euro
- un valore del patrimonio immobiliare, come definito ai fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a una soglia di 30.000 euro
- un valore del patrimonio mobiliare, come definito ai fini ISEE, non superiore a una soglia di 6.000 euro, accresciuta di 2.000 euro per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di 10.000 euro, incrementato di ulteriori 1.000 euro per ogni figlio successivo al secondo. Le predette soglie sono ulteriormente incrementate di 5.000 euro per ogni componente con disabilità e di 7.500 euro per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, così come definita ai fini ISEE, presente nel nucleo
- un valore del reddito familiare inferiore a 7.560 euro moltiplicato per il corrispondente parametro della scala di equivalenza. La soglia è incrementata di 1.800 euro (9.360 euro totali) qualora il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, sempre moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza.

Il parametro della scala di equivalenza è pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di anni 18, e di 0,2 per ogni ulteriore componente di minore età, fino

ad un massimo di 2,1. Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite ai fini dell'ISEE, è incrementato fino ad un massimo di 2,2.

Gli altri requisiti

Acconto ai requisiti reddituali a cui abbiamo fatto sopra cenno, nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di:

- autoveicoli, anche di seconda mano, immatricolati per la prima volta nei sei mesi antecedenti la richiesta, ovvero di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc, nonché motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati per la prima volta nei due anni antecedenti. Sono esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per i quali è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità
- navi e imbarcazioni da diporto.

Non ha, infine, diritto alla Pensione di cittadinanza il componente del nucleo familiare disoccupato a seguito di dimissioni volontarie (tranne quelle per giusta causa), nei dodici mesi successivi alla data delle dimissioni.



Per consulenza personalizzata e presentazione di
eventuali domande
il Patronato INAS CISL è a tua disposizione.



Chiama il numero verde per trovare la sede più vicina



Rilasciato sotto Licenza [Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 3.0 Italia](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/it/).

Per ricevere direttamente "Previdenza Flash" inviate una e-mail a : p.zani@tuttoprevidenza.it con all'oggetto "Previdenza Flash" e come testo "sì"